

TI_GERICHTE 12.2000.104 vom 14. Juli 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-07-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.104

FR: TI_GERICHTE 12.2000.104 du 14 juillet 2000

IT: TI_GERICHTE 12.2000.104 del 14 luglio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il gravame, limitato a poco più di una pagina allestita dalla convenuta personalmente, che in questa sede ha rinunciato al patrocinio del proprio legale, non contiene alcuna argomentazione da contrapporre a quelle di cui al giudizio impugnato, in virtù di cui dovrebbe essere accolta la sua domanda riconvenzionale. Se ne deve necessariamente concludere (specie alla luce del fatto che non vi è una formulazione della domanda di giudizio conforme all'art. 309 cpv. 1 lit. e CPC) per la rinuncia della convenuta a riproporre in questa sede la propria domanda riconvenzionale.

E. 2

Litigiosa rimane perciò unicamente la questione del momento della fine del rapporto contrattuale, che l'appellante, invocando le risultanze dell'istruttoria, situa al 31 dicembre 1995 per effetto della disdetta ordinaria che essa avrebbe comunicato oralmente al dipendente in data 16 ottobre 1995. Quand'anche ciò fosse vero, la convenuta dovrebbe comunque versare all'istante la tredicesima mensilità per il 1995 nella misura di fr. 1'197.15 indicata dal Pretore (consid. 5), ragione per cui anche questa parte del giudizio di prima sede va ritenuta acquisita per la mancanza di motivazioni di fatto o di diritto atte a confutarla (art. 309 cpv. 1 lit. f CPC).

E. 3

A sostegno della propria tesi la convenuta invoca le deposizioni testimoniali di _____ e _____. A torto, dovendo la corretta valutazione di tali deposizioni ai sensi dell'art. 90 CPC nel contesto di tutti gli atti della causa condurre al risultato di ritenere non provata l'asserita disdetta del 16 ottobre per il 31 dicembre 1995.

E. 3.1

_____ è assai esplicito nel sostenere di avere licenziato l'istante il 16 ottobre per il 31 dicembre 1995 ("Lo abbiamo fatto chiamare e, presente mio figlio (di ciò sono sicuro), gli ho detto che era licenziato e che il rapporto di lavoro sarebbe terminato alla fine di dicembre 1995"). La testimonianza è di per sé esplicita, e non abbisogna di particolari interpretazioni. Ciò che la rende sospetta è il fatto che essa proviene da una persona che si identifica con la parte convenuta: benché _____ si sia professato "indifferente" all'esito della lite, non risulta che il Pretore gli abbia chiesto chiarimenti circa la sua posizione all'interno della ditta e per rapporto al capitale azionario. Certo è che egli la vincola con la propria firma individuale, e che egli è direttamente coinvolto nella fattispecie, avendo sottoscritto tutti i

documenti rilevanti prima della causa (doc. B, F, G), come pure -addirittura- l'appello in rassegna. Risulta inoltre dalla sua deposizione che l'iniziativa di licenziare l'istante è stata presa da lui, senza necessità di avere il consenso di altri organi della società, ma solo dopo una consultazione con il figlio _____ ("A seguito di questo terzo episodio mi sono consultato con mio figlio e abbiamo deciso di licenziare _____ "). Se ne ricava la fondata impressione per cui la ditta convenuta sarebbe un'azienda di famiglia, la cui volontà viene formata dai signori _____, ragione per cui la deposizione di _____ risulta di dubbia attendibilità, corrispondendo alla volontà della convenuta, di cui egli è almeno organo di fatto, così da dovere essere considerata alla stregua di un'affermazione di parte.

E. 3.2

Analoghe argomentazioni valgono ovviamente per la deposizione del figlio _____ i, il quale non riveste forse funzione di organo della convenuta, ma depone in favore del padre che lo è.

E. 3.3

La veridicità della tesi della convenuta, e con essa la fedefacenza delle cennate deposizioni, appare dubbia anche alla luce della contraddizione con la tesi, sostenuta all'udienza di discussione dalla convenuta (in quell'occasione patrocinata da un legale, assenti i signori _____), secondo cui il 16 ottobre 1995 l'istante sarebbe addirittura stato licenziato in tronco. Come giustamente osserva il Pretore, anche nella procedura speciale per le azioni derivanti dal contratto di lavoro le parti sono vincolate alle affermazioni di fatto rilasciate nella prima parte della procedura. Non è perciò ammissibile -e non solo nell'ottica della valutazione delle deposizioni dei signori _____ - che la datrice di lavoro sostenga dapprima di avere proceduto ad un licenziamento in tronco (che non ha però messo fine alla prestazione lavorativa dell'istante), e che in seguito essa -chiaramente ai fini della causa, e sulla scorta di testimonianze dubbie- adduca la diversa tesi dell'avvenuto licenziamento ordinario.

E. 3.4

Va infine considerato anche il sibillino tenore della lettera 27 dicembre 1995 della convenuta (doc. C), che non è per nulla perentoria e definitiva nell'indicazione del momento della cessazione del contratto di lavoro, lasciando al contrario aperta la possibilità della sua prosecuzione anche dopo la fine di quell'anno: "Ora se lei vorrà ancora lavorare i prossimi due mesi sono a suo rischio in quanto se varrà riconosciuta la sua mancanza grave e le nostre dimissioni datele verbalmente subirà un'evidente detrazione di quanto da lei presumibilmente richiesto". Pertanto, in queste circostanze bene ha fatto il Pretore ad identificare con la fine del mese di febbraio del 1996 il momento della cessazione degli effetti del contratto di lavoro. Ne deve conseguire, in assenza di migliori censure, la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi. Non si prelevano tasse o spese. Non si attribuiscono ripetibili. Per i quali motivi, dichiara e pronuncia I. L'appello 14 giugno 2000 di _____ è respinto. II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. Non si attribuiscono ripetibili. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente Il segretario